Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 agosto 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1954, n. 677.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia, concluso a Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

Art. 3.

Per l'esecuzione degli obblighi di cui alle lettere *A* e *B*, n. 2, dell'allegato *A* dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, altresì, ai fini del ritiro della moneta East-Africa, di cui alla stessa lettera *A*, ad anticipare alla Società per azioni « Cassa per la circolazione monetaria della Somalia », costituita a Roma il 18 aprile 1950, la somma di lire 500 milioni, che sarà rimborsata nei termini e modi stabiliti con apposita Convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il presidente della Cassa, soggetta all'imposta fissa di registro di lire 500.

Art. 4.

La Cassa per la circolazione monetaria della Somalia di cui al precedente articolo è eretta in ente di diritto pubblico, ed è soggetta alla vigilanza dei Ministeri del tesoro e degli affari esteri.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, saranno stabilite le norme per il funzionamento e sarà approvato lo statuto della Cassa.

Art. 5.

All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA — TREMELLONI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Accordo italo-britannico per l'amministrazione della Somalia e relativo scambio di Note

FOREIGN OFFICE, S. W. I.

20th March, 1950

Your Excellency,

I have the honour to refer to the conversations which have taken place between officials of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Italian Government on the financial and economic provisions regarding the hand-over of Somalia pursuant to the resolution of the United Nations General Assembly inviting Italy to accept the Trusteeship of Somalia. These have resulted in the understanding set out in the Memorandum attached to this Note.

I now have the honour to inform Your Excellency that the provisions of this Memorandum have been approved by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

If these provisions are likewise approved by the Italian Government, His Majesty's Government propose that this Note and the Italian Government's reply thereto in similar terms should be regarded as constituting an agreement between the two Governments in this matter.

I have the honour to be, with the highest consideration,

Your Excellency's obedient Servant
(For the Secretary of State)
MICHAEL WRIGHT

His Excellency

Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI
14 *Three Kings Yard*
Davies Street, W 1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Agreement between representatives of the Italian Government and representatives of his Majesty's Governement on financial and economic provisions regarding the hand-over of Somalia to Italy pursuant to the resolution of the United Nations General Assembly Inviting Italy to accept the trusteeship of Somalia.

1. The Memorandum of Provisional Agreement initialled ad referendum on the 11th April, 1949, is cancelled.

2. In the event of it being impossible for technical or practical reasons for the Italian Government to have the new currency which they propose to introduce into Somalia ready in time for issue from D-Day, the provisions of Annex *A* will apply.

3. In the event of the currency being ready for issue from D-Day, the provisions of Annex *B* will apply.

4. D-Day means the date of arrival of the main portion of Italian troops and officials in the territory.

ANNEX *A*

1. The Territory will be handed over to the Italian Government on a « going concern » basis. That is to say that the existing British Administration will collect all revenue and meet all expenditure of administration up to the date of final hand-over, except that in any district where they have taken over at an earlier date the incoming Italian Administration (hereinafter called the « Italian Administration ») will collect revenue and meet expenditure. From the date of final hand-over the Italian Administration will meet all expenditure, and collect all revenue, irrespective of the dates to which they may relate.

2. In order to avoid payments across exchanges, the following shall be the basis of the final financial settlement:

(*a*) The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory and will hand over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter (see also paragraph 3 below).

(*b*) The Italian Government undertake to settle all claims already raised or which may be raised in respect of materials taken by or services provided to the Forces of His Majesty's Government or Allied Forces or the British Administration during the British Occupation or during military operations preceding the occupation. Such claims shall include inter alia claims in respect of Seizures, Requisitions, Rentals, claims for losses of or damages to Property sustained as a consequence of acts of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers and claims arising from the presence, operations or actions of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers in Somalia.

(*c*) The Italian Government will make no claim against His Majesty's Government in respect of any alleged damage to or deterioration of or loss of Statal property in Somalia.

(*d*) His Majesty's Government will waive any claims in respect of:

(*i*) Improvements and additions to Statal property.

(*ii*) Stocks of stores to be left behind by the British Administration on completion of hand-over.

(*iii*) Cost of relief given to or of repatriation of Italians during British Occupation.

(*e*) His Majesty's Government will waive all claims to the recovery from the Italian Government of any part of the net cost of the British Occupation of Somalia except as provided in paragraph (*a*) above. The provisions of this sub paragraph shall not cover the value of any supplies or services which may have to be supplied to the Italian Armed Forces in connection with Operation Caesar at their request by His Majesty's Armed Forces or by the British Adminis tration. Settlement for these shall be made in sterling in London.

3. The Italian Government will take the necessary steps as soon as possible after the completion of the hand-over to redeem all outstanding East African currency. Such steps shall include:

(*a*) Adequate publicity throughout the Territory of the redemption.

(*b*) The provision of an adequate number of exchange stations.

(*c*) A reasonable time for redemption but not too long. The Italian Government may use their discretion in redeeming East African Currency presented after the closing date. The Italian Government will inform His Majesty's Government of their proposals as soon as possible.

4. Prior to the issue of the new currency, any payments which have to be made by the Italian Administration will be made in East African currency This will be supplied on demand to the Italian Administration by arrangement with the British Administration through the local banking organisation and the sterling equivalent will be debited to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London. The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory, including the currency purchased against sterling under the above arrangements, and will hand over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter. The sterling amount debited as indicated above will, however, be recredited in the final settlement to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London.

5. Prior to the issue of the new currency, East African currency shall remain legal tender in the Territory. Upon the issue of the new currency and until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency, both the new currency and the existing East African currency shall be legal tender in the Territory. The Italian Government will communicate their proposals to His Majesty's Government with regard to the new currency which they propose to introduce, and particularly with regard to the method of fixing the rate of exchange so as to ensure until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency, the establishment of proper cross rates between the new currency, East African currency, Metropolitan lira, sterling and United States dollar. Prior to the issue of the new currency, the Italian Administration will publish a proclamation fixing the rate of exchange between the new currency and East African currency which shall not be altered before the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency without prior consultation with His Majesty's Government.

6. The request of the Italian Government that as soon as possible after United Nations decision has been announced the present Administration should cancel the provision in the existing Proclamation, whereby the rate of exchange in Somalia between the Metropolitan lira and the East African shilling is fixed at Lire 480. East African shilling twenty, should be rescinded, will have early consideration by His Majesty's Government.

7. The Banca d'Italia, the Banco di Roma and the Banco di Napoli, or, in any case, one of them, shall be open and ready to operate as from D-Day.

8. It is anticipated that Barclay's Bank (Dominion, Colonial and Overseas) will close their branch before the final withdrawal of the British Administration and in that case Barclay's (Dominion, Colonial and Overseas) and the Italian banks will be free to arrange for the transfer to the latter from the former of accounts and cash cover therefor, book credits, collateral guarantees, etc., as usual in banking practice. The East African currency transferred in cash from Barclay's Bank (Dominion, Colonial and Overseas) to the Italian Banks shall be included in the amount of redeemed currency to be handed over to His Majesty's Government in accordance with paragraph 2 (*a*) above.

9. The Banks concerned will be requested to arrange detailled discussions in relation to the matters referred to in paragraph 8.

10. The Italian Administration shall honour all Import and Export Licences issued by the British Administration outstanding at the date of handover. Representatives of the Italian Government and His Majesty's Government shall meet to discuss any reorientation of the present Import and Export Programmes which may be necessary gradually to bring them more into line with future Italian Policy.

11. It is understood that the Italian Government will wish to constitute a fiscal Tobacco Monopoly and consequently will require the British American Tobacco Company to close down at or soon after the completion of the handover. It is therefore agreed that representatives of the Italian Government will discuss the matter direct with the British American Tobacco Company Stocks or other assets, property of the British American Tobacco Company in Somalia, are private property and shall be so treated and the Company shall be at liberty to remove or dispose of them and to transfer any funds belonging to the Company or arising from the proceeds of sale of its property.

Foreign Office
Administration of African Territories
January, 1950

ANNEX *B*

1. The Territory will be handed over to the Italian Government on a « going concern » basis. That is to say that the existing British Administration will collect all revenue and meet all expenditure of administration up to the date of final and-over, except that in any districts where they have taken over at an earlier date the incoming Italian Administration (hereinafter called the « Italian Administration ») will collect revenue and meed expenditure. From the date of final hand-over the Italian Administration will meet all expenditure, and collect all revenue, irrespective of the dates to which they may relate.

2. In order te avoid payments across the exchanges the following shall be the basis of the final financial settlement:

(*a*) The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory and will hand over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter (see also paragraph 3 below).

(*b*) The Italian Government undertake to settle all claims already raised or which may be raised in respect of materials taken by or services provided to the Forces of His Majesty's Government of Allied Forces or the British Administration during the British Occupation or during military operations preceding the occupation. Such claims shall include inter alia claims in respect of Seizures, Requisitions, Rentals, claims for losses of or damage to Property sustained as a consequence of acts of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers and claims arising from the presence, operations or actions of the Forces or Authorities of Allied or Associated Powers in Somalia.

(*c*) The Italian Government will make no claim against His Majesty's Government in respect of any alleged damage to or deterioration of or loss of Statal property in Somalia.

(*d*) His Majesty's Government will waive any claims in respect of:

(*i*) Improvements and additions to Statal property.

(*ii*) Stocks of stores to be left behind by the British Administration on completion of handover

(*iii*) Cost of relief given to or of repatriation of Italians during British Occupation.

(*e*) His Majesty's Government will waive all claim to the recovery from the Italian Government of any part of the net cost of the British Occupation of Somalia except as provided in paragraph (*a*) above. The provisions of this sub-paragraph shall not cover the value of any supplies or services which may have to be supplied to the Italian Armed Forces in connection with Operation Caesar at their request by His Majesty's Armed Forces or by the British Administration. Settlement for these shall be made in sterling in London.

3. The Italian Government will take the necessary steps as soon as possible after the completion of the hand-over to redeem all outstanding East African currency. Such steps shall include:

(*a*) Adequate publicity throughout the Territory of the redemption.

(*b*) The provision of an adequate number of exchange stations.

(*c*) A reasonable time for redemption, but not too long. The Italian Government may use their discretion in redeeming East African currency presented after the closing date.

The Italian Government will inform His Majesty's Goverment of their proposals as soon as possible.

4. The Italian Government undertake that stocks of the new currency which they propose to introduce into Somalia shall reach Mogadishu on or before D-Day. In the course of the ensuing four weeks this currency will be despatched by the Italian Administration with the assistance of the British Administration to centres in all areas of the Territory.

5. The Italian Administration will commence issue of the new currency for their payments to troops and for administrative expenses as from D-Day, the date of arrival of the main portion of Italian troops and officials in the Territory but no general substitution will be commenced until after the completion of the handover.

6. Prior to the issue of the new currency, any payments which have to be made by Italian Administration will be made in East African currency. This will be supplied on demand to the Italian Administration by arrangements with the British Administration through the local banking organisation and the sterling equivalent will be debited to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London. The Italian Government will redeem all East African currency circulating in the Territory, including the currency purchased against sterling under the above arrangements and will hand over all such redeemed currency to His Majesty's Government free of all cost to the latter. The sterling amount debited as indicated above will, however, be recredited in the final settlement to an account of the Ufficio Italiano dei Cambi in London.

7. From D-Day until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency both the new currency and the existing East African currency shall be legal tender in the Territory, and a Proclamation to this effect will be issued by the British Administration on or before D-Day. The Italian Government will communicate their proposals to His Majesty's Government with regard to the new currency which they propose to introduce and particularly with regard to the method of fixing the rate of Exchange so as to ensure until the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency, the establishment of proper cross rates between the new currency, East African currency, Metropolitan lira, sterling and the United States dollar. Prior to the issue of the new currency the Italian Authorities will fix the rate of Exchange between the new currency and East African currency which shall be included in the Proclamation referred to. The rate shall not be altered before the expiration of the period prescribed for the redemption of East African currency without prior consultation with His Majesty's Government.

8. From D-Day no East African currency shall be paid out by the Italian Administration and Italian Banks, and the Italian Administration shall provide Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) with such new currency as they require in exchange for East African currency. Any East African currency which comes into the possession of the Italian Administration in this or any other way in Somalia up to the closing date for the conversion operation subject to the extension provided in paragraph 3 (*c*) shall be handed over to His Majesty's Government free as part of the arrangements for the conversion of the currency from the existing East African currency to the new currency.

9. As from D-Day the British Administration and the British Army in the Territory shall use the new currency or East African currency as they may require for all proper disbursement. Any new currency in the possession of the British Administration on their final withdrawal after meeting their liabilities shall be handed over free to the Italian Administration.

10. The request of the Italian Government that as soon as possible after United Nations decision has been announced the present Administration should cancel the provision of the existing Proclamation, whereby the rate of exchange in Somalia between the Metropolitan lira and the East African shilling is fixed at Lire 480. East African shilling twenty, should be rescinded, will have early consideration by His Majesty's Government.

11. The Banca d'Italia, the Banco di Roma and the Banco di Napoli or, in any case, one of them shall be open and ready to operate the new currency from D-Day.

12. It is anticipated that Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) will close their branch before the final withdrawal of the British Administration and in that case Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) and the Italian Banks will be free to arrange for the transfer to the latter from the former of accounts and cash cover therefor, book credits, collateral guarantees, etc., as usual in banking practice. The East African currency transferred in cash from Barclays Bank (Dominions Colonial and Overseas) to the Italian Banks shall be included in the amount of redeemed currency to be handed over to His Majesty's Government in accordance with Paragraph 2 (*a*) above.

13. The Banks concerned will be requested to arrange detailed discussions in relation to the matters referred to in paragraph 12.

14. The Italian Administration shall honour all Import and Export Licences issued by the British Administration outstanding at the date of the hand-over. Representatives of the Italian Government and His Majesty's Government shall meet to discuss any reorientation of the present Import and Export Programmes which may be necessary gradually to bring them more into line with future Italian policy.

15. It is understood that the Italian Government will wish to constitute a fiscal Tobacco Monopoly and consequently will require the British American Tobacco Company to close down at or soon after the completion of the hand-over. It is therefore agreed that Representatives of the Italian Government will discuss the matter direct with the British American Tobacco Company Stocks or other assets, property of the British American Tobacco Company in Somalia, are private property and shall be so treated and the Company shall be at liberty to remove or dispose of them and to transfer any funds belonging to the Company or arising from the proceeds of sale of its property.

Foreign Office
Administration of African Territories
January, 1950

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

---

20 marzo 1950

Signor Segretario di Stato,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota del 20 marzo 1950 con cui Ella mi informa che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Nord Irlanda ha approvato i termini, stabiliti nel *Memorandum* qui allegato, dell'intesa raggiunta fra i rappresentanti del Governo del Regno Unito e del Governo italiano sulle disposizioni finanziarie ed economiche relative alla consegna della Somalia all'Amministrazione italiana.

In risposta ho l'onore di informarLa che il Governo italiano per propria parte similmente approva i termini contenuti nel *Memorandum* sopracitato e nel testo italiano allegato alla presente Nota.

Il Governo italiano pertanto concorda con la proposta, avanzata dal Governo del Regno Unito, che la sua Nota e la presente risposta vengano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi sulla materia.

Mi è gradita l'occasione, Signor Segretario di Stato, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI SCOTTI

Sua Eccellenza
il Signor Ernest BEVIN, M. P.
Segretario di Stato per gli Affari Esteri
Foreing Office S. W. 1.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Accordo tra i rappresentanti del Governo italiano ed i rappresentanti del Governo di Sua Maestà britannica sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia e conseguente alla risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite con la quale l'Italia è stata invitata ad accettare l'amministrazione fiduciaria della Somalia.

1. Il *Memorandum* sull'accordo provvisorio siglato ad referendum l'11 aprile 1949 è annullato.

2. Nel caso in cui, per ragioni di carattere tecnico o pratico, il Governo italiano si trovasse nell'impossibilità di avere disponibile in tempo per l'emissione a partire dal « giorno *D* », la nuova moneta che intende introdurre in Somalia, si applicheranno le disposizioni di cui all'Allegato *A*.

3. Nel caso in cui la nuova moneta fosse disponibile per l'emissione a partire dal « giorno *D* » si applicheranno le disposizioni di cui all'allegato *B*.

4. Per « giorno *D* » si intende la data di arrivo nel territorio del grosso delle truppe e dei funzionari italiani.

ALLEGATO *A*

1. La consegna del territorio al Governo italiano verrà effettuata in base al concetto di una « azienda in condizione di funzionare ». Ciò significa che l'attuale Amministrazione britannica provvederà alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di amministrazione fino alla data della consegna finale, fatta eccezione per quei distretti ove la consegna alla subentrante Amministrazione italiana (qui di seguito denominata Amministrazione italiana) avrà luogo in data anteriore e dove spetterà a quest'ultima la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. A partire dalla data della consegna finale l'Amministrazione italiana provvederà a fronteggiare tutte le spese ed a riscuotere tutte le entrate, indipendentemente dal periodo al quale possano riferirsi.

2. Al fine di evitare pagamenti che possano dar luogo a trasferimento di valuta, il regolamento finanziario finale avverrà sulle basi seguenti:

a) Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East-africa che circola nel territorio e consegnerà al Governo di Sua Maestà tutta la moneta così ritirata, senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo (vedi anche successivo paragrafo 3).

b) Il Governo italiano si impegna a regolare tutte le richieste già presentate o che potessero essere presentate in relazione a materiali prelevati od a servizi resi alle Forze Armate del Governo di Sua Maestà od alle Forze Alleate od alla Amministrazione britannica durante la occupazione britannica o durante le operazioni militari che l'hanno preceduta. Tali richieste comprenderanno inter alia richieste relative a sequestri, requisizioni, affitti, richieste per perdite e danni alla proprietà sofferti in conseguenza di atti delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate, e richieste derivanti dalla presenza, operazioni od azioni delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate in Somalia.

c) Il Governo italiano non avanzerà nessuna richiesta al Governo di Sua Maestà per asseriti danni, deterioramento o perdita di beni di proprietà dello Stato in Somalia.

d) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta per:

1) miglioramenti ed incrementi apportati a proprietà dello Stato;

2) scorte in deposito che devono essere lasciate dalla Amministrazione britannica al termine della consegna;

3) spese di assistenza o di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica;

e) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta di rimborso dal Governo italiano delle spese nette sostenute a qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia, ad eccezione di quanto previsto nel precedente paragrafo *a*).

Le disposizioni del presente sottoparagrafo non si applicano al corrispettivo di qualsiasi rifornimento o servizio che possa essere stato effettuato a favore delle Forze Armate italiane, su loro richiesta, in relazione al piano Caesar, da parte delle Forze Armate di Sua Maestà o dell'Amministrazione britannica. Il relativo regolamento verrà effettuato in sterline a Londra.

3. Il Governo italiano adotterà il più sollecitamente possibile dopo il completamento della consegna, le misure necessarie per il ritiro di tutta la moneta East Africa in circolazione. Tali misure comprenderanno:

a) un'adeguata pubblicità in tutto il Territorio, dell'operazione di cambio;

b) l'apprestamento di un numero adeguato di uffici di cambio;

c) un periodo ragionevole, ma non troppo lungo, per il cambio.

Resta in facoltà del Governo italiano di accettare moneta East Africa presentata per il cambio dopo la data di chiusura dell'operazione. Il Governo italiano informerà non appena possibile il Governo di Sua Maestà in merito alle disposizioni che intende adottare.

4. Prima della emissione della nuova moneta qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Amministrazione italiana avrà luogo in moneta East Africa. Essa verrà fornita alla Amministrazione italiana su sua richiesta, d'intesa con l'Amministrazione britannica per tramite della locale organizzazione bancaria; il relativo controvalore in sterline verrà addebitato ad un conto dall'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra. Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East Africa che circola nel Territorio, ivi compresa la moneta acquistata contro sterline secondo quanto prima previsto, e consegnerà tutta la moneta così ritirata al Governo di Sua Maestà senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo. Tuttavia, l'ammontare in sterline addebitato come sopra verrà riaccreditato, nel regolamento finale, ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi a Londra.

5. Prima della emissione della nuova moneta, la moneta East Africa continuerà ad avere corso legale nel Territorio. Dal momento della emissione della nuova moneta e fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, tanto la nuova moneta quanto la moneta East Africa già esistente avranno corso legale nel Territorio. Il Governo italiano comunicherà al Governo di Sua Maestà le disposizioni circa la nuova moneta che si propone di introdurre, e particolarmente circa il metodo per stabilire il tasso di cambio, in modo da assicurare, fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, la determinazione degli opportuni rapporti reciproci di cambio tra la nuova moneta, la moneta East Africa, la lira metropolitana, la sterlina ed il dollaro degli Stati Uniti. Prima della emissione della nuova moneta l'Amministrazione italiana pubblicherà un proclama nel quale verrà fissato il tasso di cambio tra la nuova moneta e la moneta East Africa; esso non sarà modificato, senza preventiva consultazione con il Governo di Sua Maestà, prima dello spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa.

6. La richiesta del Governo italiano affinchè, il più sollecitamente possibile dopo l'annuncio della decisione delle Nazioni Unite, l'Amministrazione britannica provveda a revocare la disposizione contenuta nel Proclama attualmente in vigore, che fissa il tasso di cambio in Somalia tra la lira metropolitana e lo scellino East Africa nel rapporto di lire 480-20 scellini East Africa, sarà oggetto di pronta considerazione da parte del Governo di Sua Maestà.

7. La Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli (oppure, in ogni caso, uno di tali Istituti) saranno aperti ed in condizione di operare a partire dal « giorno *D* ».

8. Si prevede che la Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) chiuderà la propria filiale prima del ritiro finale dell'Amministrazione britannica; in tale ipotesi la Barclays Bank (D. C. and O.) e le Banche italiane potranno concordare il trasferimento, in conformità alla consueta prassi bancaria, dalla prima alle seconde, dei conti e relativa copertura in contanti, dei crediti chirografari, delle garanzie collaterali, ecc. La moneta East Africa trasferita in contanti dalla Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) alle Banche Italiane sarà inclusa nell'ammontare di moneta ritirata da consegnare al Governo di Sua Maestà secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2 *a*).

9. Le Banche suddette saranno invitate ad intendersi per discutere in dettaglio le questioni di cui al paragrafo 8.

10. L'Amministrazione italiana riconoscerà tutte le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dalla Amministrazione britannica ed ancora valide alla data

della consegna. Rappresentanti del Governo italiano e rappresentanti del Governo di Sua Maestà si riuniranno per discutere ogni modifica ai presenti piani di importazione e di esportazione che possa essere necessaria al fine di renderli gradualmente più conformi alla futura politica italiana.

11. Risulta che il Governo italiano desidera istituire un Monopolio fiscale di tabacco, e che di conseguenza richiederà alla British American Tobacco Company di cessare la propria attività al termine della consegna del Territorio, o subito dopo. Viene pertanto convenuto che rappresentanti del Governo Italiano discuteranno la questione direttamente con la British American Tobacco Company. Le scorte od altre attività, di proprietà della British America Tobacco Co. in Somalia sono proprietà privata e saranno trattate come tale; la Compagnia potrà liberamente rimuoverle o disporne, e trasferire ogni fondo liquido che le appartenesse o che dovesse acquisire quale ricavo della vendita della sua proprietà.

Foreign Office
Amministrazione dei Territori Africani
Gennaio 1950

ALLEGATO *B*

1. La consegna del Territorio al Governo italiano verrà effettuata in base al concetto di « una azienda in condizione di funzionare ». Ciò significa che l'attuale Amministrazione britannica provvederà alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese di amministrazione fino alla data della consegna finale, fatta eccezione per quei distretti ove la consegna alla subentrante Amministrazione italiana (qui di seguito denominata l'« Amministrazione italiana ») avrà luogo in data anteriore e dove spetterà a quest'ultima la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. A partire dalla data della consegna finale l'Amministrazione italiana provvederà a fronteggiare tutte le spese ed a riscuotere tutte le entrate, indipendentemente dal periodo al quale possano riferirsi.

2. Al fine di evitare pagamenti che possano dar luogo a trasferimenti di valuta, il regolamento finanziario finale avverrà sulle basi seguenti:

a) Il Governo italiano ritirerà tutta la moneta East Africa che circola nel Territorio e consegnerà al Governo di Sua Maestà tutta la moneta così ritirata, senza alcuna spesa a carico di questo ultimo (vedi anche successivo paragrafo 3).

b) Il Governo italiano si impegna a regolare tutte le richieste già presentate o che potessero essere presentate in relazione a materiali prelevati od a servizi resi alle Forze Armate del Governo di Sua Maestà od alle Forze Armate alleate od alla Amministrazione britannica durante la occupazione britannica o durante le operazioni militari che l'hanno preceduta. Tali richieste comprenderanno inter alia richieste relative a sequestri, requisizioni, affitti, richieste per perdite o danni alla proprietà sofferti in conseguenza di atti delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate, e richieste derivanti dalla presenza, operazioni od azioni delle Forze o delle Autorità delle Potenze Alleate od Associate in Somalia.

c) Il Governo italiano non avanzerà nessuna richiesta al Governo di Sua Maestà per asseriti danni, deterioramenti o perdite di beni di proprietà dello Stato in Somalia.

d) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta per:

1) miglioramenti ed incrementi apportati a proprietà dello Stato;

2) scorte in deposito che devono essere lasciate dalla Amministrazione britannica al termine della consegna;

3) spese di assistenza e di rimpatrio sostenute in favore di italiani durante l'occupazione britannica.

e) Il Governo di Sua Maestà rinuncerà a qualsiasi richiesta di rimborso dal Governo italiano delle spese nette sostenute a qualsiasi titolo per l'occupazione britannica della Somalia, ad eccezione di quanto previsto nel precedente paragrafo *a*). Le disposizioni del presente sottoparagrafo non si applicano al corrispettivo di qualsiasi rifornimento o servizio che possa essere stato effettuato a favore delle Forze Armate italiane, su loro richiesta, in relazione al piano Caesar da parte delle Forze Armate di Sua Maestà o della Amministrazione Britannica. Il relativo regolamento verrà effettuato in sterline a Londra.

3. Il Governo italiano adotterà, il più sollecitamente possibile dopo il completamento della consegna, le misure necessarie per il ritiro di tutta la moneta East Africa in circolazione. Tali misure comprenderanno:

a) una adeguata pubblicità, in tutto il Territorio, dell'operazione di cambio;

b) l'apprestamento di un numero adeguato di uffici di cambio;

c) un periodo ragionevole, ma non troppo lungo, per il cambio.

Resta in facoltà del Governo italiano di accettare moneta East Africa presentata per il cambio dopo la data di chiusura dell'operazione. Il Governo italiano informerà non appena possibile il Governo di Sua Maestà in merito alle disposizioni che intende adottare.

4. Il Governo italiano s'impegna a far giungere a Mogadiscio per il « giorno *D* », o anteriormente, quantitativi della nuova moneta che si propone di introdurre in Somalia. Durante le quattro settimane successive tale moneta verrà inviata, a cura della Amministrazione italiana e con la collaborazione dell'Amministrazione britannica ai centri in tutte le zone del Territorio.

5. L'Amministrazione italiana inizierà l'emissione della nuova moneta per i propri pagamenti alle truppe e per le spese amministrative a partire dal « giorno *D* », cioè dalla data di arrivo del grosso delle truppe e dei funzionari italiani nel Territorio; tuttavia la sostituzione generale della moneta non avrà inizio prima che venga completata la consegna del Territorio.

6. Prima della emissione della nuova moneta qualsiasi pagamento da effettuarsi da parte dell'Amministrazione italiana avrà luogo in moneta East Africa. Essa verrà fornita all'Amministrazione italiana su sua richiesta, d'intesa con l'Amministrazione britannica per tramite della locale organizzazione bancaria; il relativo controvalore in sterline verrà addebitato ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra. Il Governo italiano ritirerà la moneta East Africa che circola nel Territorio, ivi compresa la moneta acquistata contro sterline secondo quanto prima previsto e consegnerà tutta la moneta così ritirata al Governo di Sua Maestà senza alcuna spesa a carico di quest'ultimo. Tuttavia l'ammontare in sterline addebitato co-

me sopra verrà riaccreditato, nel regolamento finale, ad un conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi in Londra

7. A partire dal « giorno *D* » e fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, tanto la nuova moneta quanto la moneta East Africa già esistente avranno corso legale nel Territorio ed un Proclama in tal senso verrà emanato dall'Amministrazione britannica il « giorno *D* » o anteriormente. Il Governo italiano comunicherà al Governo di Sua Maestà le disposizioni circa la nuova moneta che si propone di introdurre, e particolarmente circa il metodo per stabilire il tasso di cambio, in modo da assicurare, fino allo spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa, la determinazione degli opportuni rapporti reciproci di cambio tra la nuova moneta, la moneta East Africa, la lira metropolitana, la sterlina, ed il dollaro degli Stati Uniti. Prima della emissione della nuova moneta l'Amministrazione italiana fisserà il tasso di cambio tra la nuova moneta e la moneta East Africa; tale tasso verrà indicato nel Proclama di cui sopra e non sarà modificato, senza preventiva consultazione con il Governo di Sua Maestà, prima dello spirare del periodo prescritto per il ritiro della moneta East Africa.

8. A partire dal « giorno *D* » l'Amministrazione italiana e le banche italiane non effettueranno pagamenti in moneta East Africa, e la Amministrazione italiana fornirà alla Barclays Bank (Dominion Colonial & Overseas), in cambio di moneta East Africa, quei quantitativi di nuova moneta che le dovessero occorrere. Tutta la moneta East Africa che, in questo o in altri modi, dovesse in Somalia venire in possesso dell'Amministrazione italiana fino alla data di chiusura dell'operazione di cambio (salva l'estensione prevista al paragrafo 3 *c*) sarà consegnata al Governo di Sua Maestà senza spese, in applicazione delle intese per il cambio dell'attuale moneta East Africa nella nuova moneta.

9. A partire dal « giorno *D* » l'Amministrazione britannica e le Forze Armate Britanniche nel Territorio faranno uso, per ogni pagamento, della nuova moneta o della moneta East Africa, a seconda delle loro necessità. Qualsiasi ammontare di nuova moneta in posseso dell'Amministrazione britannica, al momento del suo ritiro definitivo e dopo che avrà fatto fronte ai propri impegni, verrà consegnato alla Amministrazione italiana senza spese.

10. La richiesta del Governo italiano, affinchè, il più sollecitamente possibile dopo l'annunzio della decisione delle Nazioni Unite, l'Amministrazione britannica provveda a revocare la disposizione contenuta nel Proclama attualmente in vigore che fissa il tasso di cambio in Somalia tra la lira metropolitana e lo scellino East Africa nel rapporto di lire 480 = 20 scellini East Africa, sarà oggetto di pronta considerazione da parte del Governo di Sua Maestà.

11. La Banca d'Italia, il Banco di Roma ed il Banco di Napoli (oppure, in ogni caso, uno di tali Istituti) saranno aperti ed in condizione di operare nella nuova moneta a partire dal « giorno *D* ».

12. Si prevede che la Barclays Bank (Dominion, Colonial and Overseas) chiuderà la propria filiale prima del ritiro finale dell'Amministrazione britannica; in tale ipotesi la Barclays Bank (D. C. & O.) e le banche italiane potranno concordare il trasferimento, in conformità alla consueta prassi bancaria, dalla prima alle seconde, dei conti e relativa copertura in contanti, dei crediti chirografari, delle garanzie collaterali, ecc. La moneta East Africa trasferita in contanti dalla Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas) alle Banche italiane sarà inclusa nell'ammontare di moneta ritirata da consegnare al Governo di Sua Maestà secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2 *a*).

13. Le Banche suddette saranno invitate ad intendersi per discutere in dettaglio le questioni di cui al paragrafo 12.

14. L'Amministrazione italiana riconoscerà tutte le licenze di importazione e di esportazione rilasciate dall'Amministrazione britannica ed ancora valide alla data della consegna. Rappresentanti del Governo Italiano e rappresentanti del Governo di Sua Maestà si riuniranno per discutere ogni modifica ai presenti piani di importazione e di esportazione che possa essere necessaria al fine di renderli gradualmente più conformi alla futura politica italiana.

15. Risulta che il Governo italiano desidera istituire un Monopolio fiscale del tabacco, e che di conseguenza richiederà alla British American Tobacco Company di cessare la propria attività al termine della consegna del Territorio, o subito dopo. Viene pertanto convenuto, che rappresentanti del Governo italiano discuteranno la questione direttamente con la British American Tobacco Company. Le scorte od altre attività di proprietà della British American Tobacco Co. in Somalia sono proprietà privata e saranno trattate come tali; la Compagnia potrà liberamente rimuoverle o disporne, e trasferire ogni fondo liquido che le appartenesse e che dovesse acquisire quale ricavo della vendita della sua proprietà.

Foreign Office
Amministrazione dei Territori Africani
Gennaio 1950

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 17 luglio 1954, n. 678.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Convention entre la France, l'Italie et la Sarre tendant à étendre et à coordonner l'application aux ressortissants des trois Pays de la législation française sur la sécurité sociale et des législations italienne et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales.

Le Président de la République Française, d'une part, agissant, tant au nom de la République Française, qu'au nom de la Sarre, en vertu des dispositions de la Constitution sarroise et de la Convention Générale entre la France et la Sarre du 3 mars 1950;

Le Président de la République Italienne, d'autre part,

Affirmant à nouveau le principe de l'égalité de traitement des ressortissants français, italiens et sarrois au regard de la législation française de Sécurité Sociale et des législations italienne et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales;

Considérant l'intérêt qu'il y a pour ces ressortissants de conserver les avantages attachés à ces législations dans les conditions prévues par les Conventions bilatérales de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements qu'ils sont amenés à effectuer entre les territoires des Parties Contractantes;

Désireux de conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs savoir:

Le Président de la Republique Française:

Monsieur Pierre GARET Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;

Monsieur Jean SERRES, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Affaires Administratives et Sociales;

Monsieur Emile STRAUS, Ministre Plénipotentiaire, Chef de la Mission diplomatique de la Sarre en France.

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Pietro QUARONI, Ambassadeur d'Italie en France;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

a) Dans les limites des dispositions de la présente Convention, les dispositions de chacune des Conventions bilatérales intervenues respectivement entre la France et l'Italie le 31 mars 1948, la France et la Sarre le 25 février 1949, l'Italie et la Sarre le 26 octobre 1951, ainsi que les accords de tous ordres pris dans le cadre de ces conventions, sont applicables aux ressortissants de l'une quelconque des Parties Contractantes qui sont ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties.

b) Dans la présente Convention, par « ressortissants », « territoires », « législations de sécurité sociale, des assurances sociales et des prestations familiales », et « autorités compétentes », il convient d'entendre les ressortissants, les territoires, les législations de sécurité sociale, des assurances sociales et des prestations familiales et les autorités compétentes des Parties contractantes au sens des conventions bilatérales en vigueur.

Article 2

a) Dans le cas où l'application des conventions bilatérales comporte une totalisation des périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies dans les trois Parties Contractantes, y compris les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalitées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la déterminations du droit aux prestations qu'en vue de maintien ou du recouvrement de ce droit.

b) Lorsque la législation de l'une des Parties Contractantes subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, conformément aux dispositions du paragraphe *a*) du présent article, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes d'assurance accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants des deux autres Parties. Néanmoins, si dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession aux termes de l'une des législations visées au paragraphe *a*) ci-dessus sont cependant totalisées.

Toutefois, pour le calcul ou le paiement des prestations complémentaires, résultant du régime spécial sarrois de l'assurance pension de la sidérurgie, seule la législation sarroise est applicable. Cependant, la pension d'invalidité ou de vieillesse liquidée en application soit de la législation italienne, soit de la législation française, soit des conventions bilatérales intervenues entre l'Italie, la France et la Sarre, est assimilée à une pension sarroise autre que celle accordée en vertu du régime spécial de la sidérurgie.

c) Dans le cas où les périodes d'assurance à totaliser sont déterminées suivant des règles différentes d'après les diverses conventions bilatérales applicables, la période d'assurance à prendre en considération au titre de la législation de chaque Partie est fixée en faisant application de la formule la plus favorable pour le ressortissant intéressé, contenue dans les diverses conventions bilatérales que ladite Partie a conclues et qui sont applicables en l'espèce.

Article 3

a) Les avantages auxquels un ressortissant peut prétendre au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance décès (pensions), en vertu de la législation de sécurité sociale de l'une quelconque des Parties Contractantes, sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels ce ressortissant aurait droit si

la totalité des périodes d'assurance visées à l'article 2 avait été effectuée aux termes de la législation de chacune des Parties Contractantes à laquelle l'assuré s'est trouvé soumis.

b) Chaque Partie Contractante détermine, d'après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des periodes d'assurance et sans distinction du territoire où elles ont été accomplies, si ce ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.

c) Chaque Partie Contractante détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle ce ressortissant aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

Les prestations ou éléments de prestations variables avec le temps passé en assurance et qui sont fixés exclusivement en fonction des périodes accomplies sous la législation de l'un des pays ne subissent pas de réduction.

Les prestations ou éléments de prestations fixés indépendamment du temps passé en assurance seront réduits au prorata de la durée des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après la législation de l'un des pays par rapport à la durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après les législations de toutes les institutions intéressées.

d) Lorsque ce ressortissant, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance visées à l'article 2, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations de toutes les Parties Contractantes intéressées, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, dès lors qu'il remplit les conditions définies par celle-ci.

Article 4

a) Tout ressortissant, au moment où s'ouvre son droit aux avantages visés à l'article 3, peut renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la présente Convention. Les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de la législation de l'une quelconque des Parties Contractantes, sont alors, (i) soit liquidés séparément par les organismes intéressés indépendamment des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, accomplies conformément à la législation d'une ou de deux des Parties Contractantes, (ii) soit liquidés conformément à la ou aux conventions bilatérales intervenues.

b) Le ressortissant a la faculté d'exercer à nouveau une option entre l'application de l'article 2 et celle du présent article, lorsqu'il a un intérêt à le faire, (i) soit par suite d'une modification dans la législation de l'une des Parties Contractantes, ou du transfert de sa résidence du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire d'une autre, (ii) soit, dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe *d*), au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à prestation au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Article 5

Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d'assurance ou d'une fraction de ladite période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette Partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie en vertu de la législation de ladite Partie.

Article 6

Lorsqu'un ressortissant a été soumis aux législations des trois Parties Contractantes et que les conventions bilatérales intervenues entre ces Parties n'ont pas eu pour effet de mettre à la charge des institutions d'une seule Partie les pensions d'invalidité, les pensions ou fractions de pensions à la charge des institutions de chacune des Parties Contractantes seront déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la présente Convention, les pensions d'invalidité étant alors traitées comme des avantages et prestations au sens de ces articles.

Article 7

Tout droit acquis, qui, en vertu d'une convention bilatérale, serait maintenu aux ressortissants visés par cette convention bilatérale, dès lors qu'ils résident sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes, est conservé aux ressortissants visés par la présente Convention tant que ceux-ci résident sur le territoire de l'une quelconque des trois Parties Contractantes.

Article 8

Sauf en ce qui concerne l'assurance vieillesse, ou l'assurance décès (pensions), d'une part, et l'assurance invalidité des ouvriers mineurs lorsqu'elle donne lieu à répartition de la charge, d'autre part, ni les conventions citées à l'article 1er ni la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir à une personne quelconque, le droit de bénéficier, dans les pays intéressés, de prestations de même objet ou de prestations se rapportant à une même période d'assurance.

Des arrangements entre les autorités compétentes des trois Parties Contractantes détermineront les règles selon lesquelles chacune des prestations couvertes par les conventions en cause sera attribuée en application de ce principe.

Article 9

a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant les mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.

b) Tout différend venant à s'élever entre deux ou entre les trois parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par voie de négociation directe.

c) Si ce différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater de la négociation, il sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

d) La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 10

a) Les prestations dont le service avait été suspendu en application de la législation de l'une des Parties Contractantes en raison de la nationalité ou de la résidence des intéressés seront rétablies sous réserve de l'application du paragraphe *c*).

Les prestations qui n'auraient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies dans les mêmes conditions.

b) Les droits antérieurement liquidés ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du paragraphe précédent seront révisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente Convention.

Si des droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

c) Les prestations dues en vertu des paragraphes *a*) et *b*) seront servies à compter de la date de mise en vigueur de la présente Convention lorsque la demande de révision aura été formulée dans le délai d'un an à compter de cette date.

d) Pour l'application de la présente Convention, il est tenu compte des périodes d'assurance antérieures à cette entrée en vigueur dans la même mesure qu'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.

e) Lorsqu'une convention bilatérale cesse d'être en vigueur, la présente Convention cesse également d'être applicable.

Dans ce cas, les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis ou en cours d'acquisition dans la mesure où le maintien de ces droits est prévu dans la convention bilatérale dénoncée.

f) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe *e*), la présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée, sous réserve du droit, pour chaque Partie Contractante, de la dénoncer par notification adressée aux deux autres Parties Contractantes. La dénonciation prendra effet six mois après sa réception.

Article 11

a) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

b) Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le vingt-sept novembre 1952 en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires.

PIERRE GARET — JEAN SERRES
EMILE STRAUS — PIETRO QUARONI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 12 agosto 1954, n. 679.

Concessione di un contributo straordinario al Comitato promotore delle celebrazioni del IV centenario della nascita di Torquato Tasso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore del Comitato promotore per la celebrazione del IV centenario della nascita di Torquato Tasso.

La spesa farà carico al capitolo n. 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 12 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 680.

Autorizzazione al Convitto nazionale di Cagliari ad accettare una eredità.

N. 680. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Convitto nazionale di Cagliari viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità dell'avv. Antonio Meloni Siotto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 29. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1954, n. 681.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa del Sacro Cuore », con sede in Lodi (Milano).

N. 681 Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Casa del Sacro Cuore », con sede in Lodi (Milano), e la fondazione stessa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili situati in Lodi (Milano) e ne viene inoltre approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 682.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Angeli Custodi in Catania.

N. 682. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 26 luglio 1950, integrato con postilla 22 luglio 1953, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Angeli Custodi in Catania ed il Beneficio della parrocchia stessa viene autorizzato ad accettare una donazione disposta in suo favore, consistente in un fabbricato in Comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 4. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 683.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Fantino, in frazione Taureana del comune di Palmi (Reggio Calabria).

N. 683. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Mileto in data 1° novembre 1952, integrato con due postille del 26 maggio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Fantino, in frazione Taureana del comune di Palmi (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 5. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 684.

Autorizzazione all'accettazione della donazione allo Stato da parte del comune di Massa di un terreno.

N. 684. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato da parte del comune di Massa di un terreno di mq. 2.158,76, adiacente allo stabilimento carcerario di Massa, riportato in catasto alla sez. C, foglio n. 11, mappale 4677.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 18. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1954, n. 685.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Silvestro, in frazione Montale del comune di Arcevia (Ancona).

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Senigallia in data 31 dicembre 1952, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Silvestro in frazione Montale del comune di Arcevia (Ancona), con la dote costituita da un fondo rustico con casa colonica stralciato dalla proprietà della parrocchia dei SS. Primo e Feliciano di Colle Aprico.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 30. — TEMPESTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 686.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Vicaria di San Niccolò V. C., in frazione Caneva del comune di Tolmezzo (Udine).

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine, in data 22 dicembre 1952, relativo all'elevazione in parrocchia della Vicaria di San Niccolò V. C., in frazione Caneva del comune di Tolmezzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1954
Atti del Governo registro n. 85, *foglio n.* 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 687.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in parrocchia della Curazia dei SS. Giacomo e Martino, in frazione Biauzzo del comune di Codroipo (Udine).

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 ottobre 1929, integrato con dichiarazione in data 24 agosto 1953, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia dei SS. Giacomo e Martino in frazione Biauzzo del comune di Codroipo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 688.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo V. C., in frazione Stolvizza del comune di Resia (Udine).

N. 688. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 19 gennaio 1953, integrato con dichiarazione 28 aprile 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Carlo Borromeo V. C., in frazione Stolvizza del comune di Resia (Udine) e viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 7. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 689.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Benedetto A., in Militello in Val di Catania.

N. 689. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 8 dicembre 1952, integrato con postilla 8 luglio 1953, relativo alla erezione della parrocchia di San Benedetto A., in Militello in Val di Catania e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1954
Atti del Governo, registro n. 85, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1954.
Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;
Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;
Vista la nota del Ministero della difesa n. 2067/UL del 16 giugno 1954, con la quale il capitano di vascello Marino Salvatori è stato designato a rappresentare il Ministero della difesa-Marina Ufficio Stato Maggiore in sostituzione del capitano di vascello Alcide Bardi;

Decreta:

Il capitano di vascello Marino Salvatori è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del capitano di vascello Alcide Bardi.

Roma, addì 23 giugno 1954

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1954
Registro n. 24 Marina mercantile, foglio n. 259. — CESARI

(4048)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1954.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Lucca, approvato con decreto 18 febbraio 1939 e modificato con i decreti 22 settembre 1942, 20 gennaio 1946 e 11 agosto 1951;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Monte predetto in data 14 maggio 1954;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lucca, con sede in Lucca, allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

Statuto del Monte di credito su pegno di Lucca

Origine - Sede Scopi - Patrimonio

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Lucca, istituito sotto il titolo di Monte di Pietà, il 25 maggio 1489 dal Governo della Repubblica Lucchese, ha personalità giuridica, ed è classificato nella prima categoria dei Monti di credito su pegno, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, in data 26 novembre 1953.

Art. 2.

Il Monte ha per scopo di concedere prestiti d'importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno di cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale; di promuovere e diffondere lo spirito della previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.
Nell'esplicazione dell'attività intesa alla raccolta ed al collocamento dei depositi, l'Istituto assume anche la denominazione di « Banca del Monte di Lucca ».

Art. 3.

L'Istituto ha sede in Lucca e svolge la sua azione a mezzo della sede e dipendenze.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva speciale per oscillazione valori;
d) da altri eventuali fondi da costituirsi per scopi speciali.

Art. 5.

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge. In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità a vantaggio delle popolazioni in cui il Monte opera.

Art. 6.

Sono organi del Monte:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale;
d) il direttore.

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice-presidente e di cinque consiglieri.
Il presidente ed il vice-presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono nominati a termine di legge e cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.
I consiglieri sono nominati:
uno dell'Amministrazione comunale di Lucca;
uno dall'Amministrazione provinciale di Lucca;
tre dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca,
e durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano integralmente alla fine del quadriennio.
La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche provinciali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.
I componenti che venissero a cessare, per qualsiasi causa, prima della normale scadenza, saranno sostituiti con altri, nominati dai competenti Enti e restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori i membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori
La designazione non importa rappresentanza nel Consiglio del Monte, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori della provincia di Lucca;

b) le persone dichiarate incompatibili dalle vigenti leggi;

c) gli impiegati e funzionari delle Amministrazioni finanziarie dello Stato, Provincie e Comuni;

d) coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli stessi Istituti;

e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali e Enti morali, le quali società, ditte o Enti morali si trovino nelle stesse condizioni di litigiosità, o di inadempienza di cui al comma precedente;

f) i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso di coloro che appartengano all'Amministrazione di altri Istituti di credito operanti nella zona d'azione del Monte.

Non possono, inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni o nei casi di incompatibilità di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale, a mezzo del presidente, prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura dirette o indirette verso l'Istituto.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, debbono estinguerle nel termine di mesi sei dal giorno in cui assunsero l'ufficio ed alla scadenza delle medesime, quando essa sia minore di tale termine. Decorso tale periodo coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadono dall'ufficio. La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri del Monte, *particolarmente esso è chiamato* a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e contratti aziendali per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile ed in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico,

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

10) sull'erogazione di fondi destinati a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sulla vendita e sull'acquisto di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

12) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

13) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia, nello ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulla formalità per l'emissione dei libretti e dei buoni fruttiferi e sulla istituzione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

16) sulla determinazione del tasso di interesse ai depositanti e del limite massimo fruttifero dei libretti; in conformità alle vigenti disposizioni;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali disponibili;

18) sulle operazioni di cui all'art. 56;

19) sulla partecipazione ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti e sulla nomina di rappresentanti del Monte in seno all'Amministrazione degli Istituti od Enti stessi promossi o creati dallo Stato;

20) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e sui compensi ai membri del Collegio sindacale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

21) sui compensi ai componenti delle eventuali Commissioni consultive e di sconto tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia;

22) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando l'operazione non sia totalmente estinta;

23) sulle transazioni;

24) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 11.

Al presidente, al vice-presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio e del Comitato di sconto e per gli altri incarichi che fossero a loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia. Spetta inoltre ai membri del Consiglio il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive effettivamente sostenute. A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio si riunisce una volta la settimana, il giorno fisso prestabilito, in funzione di Comitato di sconto; una volta al mese in via ordinaria ed in via straordinaria quando lo richiedono i bisogni dell'Amministrazione, a giudizio del presidente, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, è necessaria la presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; mancando entrambi, dal consigliere anziano.

S'intende consigliere anziano chi fa parte del Consiglio da maggior tempo. In caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal direttore che partecipa alle sedute, funge da segretario e redige i verbali.

Nelle sedute segrete funziona da segretario il consigliere designato dal presidente e vi partecipano esclusivamente i consiglieri.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto e si deve considerare respinta la proposta che non abbia ottenuto il voto favorevole di oltre metà dei presenti.

E' vietato ai membri del Consiglio di prendere parte a riunioni o a deliberazioni riguardanti affari in cui siano interessati i loro congiunti od affini fino al terzo grado o enti da costoro amministrati.

Art. 13.

Il consigliere che, senza motivo di legittimo impedimento non sia intervenuto alle sedute per tre volte consecutive, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Presidente

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto.

Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento di tutti i servizi, con facoltà, nei casi di assoluta urgenza, di prendere ogni opportuna deliberazione, salvo sempre la ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Spetta al presidente consentire alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia e alla restrizione di pegni a cauzione costituenti garanzia sussidiaria di operazioni integralmente estinte.

In casi di assenza del presidente, lo sostituisce nelle funzioni il vice-presidente; essendo assente quest'ultimo, il consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa prova della sua assenza.

Collegio sindacale

Art. 15.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Essi sono nominati:

uno dall'Amministrazione comunale di Lucca;

uno dall'Amministrazione provinciale di Lucca;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Lucca.

Il Consiglio di amministrazione del Monte, determina ogni anno il compenso da assegnarsi al Collegio dei sindaci, tenendo conto delle disposizioni generali vigenti in materia.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste per i componenti il Consiglio di amministrazione e di cui agli articoli 8 e 9 del presente statuto, nonchè quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 7.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. In ogni caso essi restano in carica fino a che gli enti da cui ripetono la loro nomina, non abbiano provveduto alla loro conferma o sostituzione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ad ogni trimestre: gli accertamenti, le proposte ed i rilievi da essi effettuati, devono essere trascritti nell'apposito registro, da tenersi con l'osservanza delle norme di legge, e possono operare per delega, anche separatamente l'uno all'altro.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute delle eventuali Commissioni di sconto.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione, da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Direttore e personale.

Art. 16.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che vi provvede mediante pubblico concorso.

Il bando deve precisare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, l'età massima o minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore, nonchè il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio.

Il bando deve ottenere la preventiva approvazione dei superiori organi di vigilanza sulle aziende di credito.

Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto a fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Assiste inoltre, con voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione in funzione di Comitato di sconto e pure con voto deliberativo, nelle riunioni di eventuali Commissioni di sconto. Può inoltre intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive costituite ai sensi dell'art. 10, n. 6.

Dirige, sorveglia ed istruisce gli affari tutti del Monte e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi. Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, ed ogni dichiarazione o provvedimento e compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in ogni caso, il presidente. Firma inoltre i verbali delle riunioni di Consiglio, riunito sia in forma ordinaria, sia in funzione di Comitato di sconto.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio.

Deve inoltre dar parere e formulare proposte in ordine a tutti i provvedimenti che riguardano il personale stesso, come ad esempio, nomine, promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti.

In casi di assenza od impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore, fa prova di assenza od impedimento.

Art. 17.

In appositi regolamenti organici o contratti di lavoro, verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni e le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare i diritti ed i doveri del personale medesimo.

Art. 18.

E' fatto divieto al personale tutto di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Eccezionalmente potrà essere consentito ai dipendenti, di assumere con l'Ente obbligazioni contro cessione dello stipendio.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Depositi

Art. 19.

Il Monte riceve in deposito fruttifero qualunque somma, il cui importo non sia inferiore alle cento lire.

Art. 20.

Il Monte a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore (possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto).

Art. 21.

Il Monte riceve depositi:

a) a risparmio ordinario e a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a tempo;

d) contro buoni fruttiferi;

e) in conto corrente.

Art. 22.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare e agli aventi diritto del libretto.

Art. 23.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli e condizioni a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare e per ordinanza e sentenza dell'autorità giudiziaria. I vincoli a condizione devono essere di gradimento del Monte.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore è considerato al portatore nei rapporti con il Monte e, pertanto, il relativo credito pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove, però, sia stato notificato al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte, ai sensi di legge.

Art. 26.

Il tasso di interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso sono

dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia. L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Le frazioni di lira rimangono infruttifere.

Art. 27.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

Art. 28.

Nello stesso giorno, di regola non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione di deposito o di rimborso.

Art. 29.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi.

Art. 30.

In caso di distruzione o smarrimento di libretti si applicano per il rilascio dei duplicati le disposizioni legislative in vigore.

Peraltro il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare, eventualmente contro adeguata garanzia, la emissione di duplicati, quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 31.

I rimborsi sui libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso previsti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di concedere rimborsi entro termini di preavviso più brevi di quelli fissati dall'anzidetto regolamento od anche a vista, per qualunque somma, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 32.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone od enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruire, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari e di carattere generale.

Il Monte accetta versamenti a partire da lire cinque e non rilascia che un solo libretto a favore della stessa persona od ente.

Art. 33.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto su libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dal Monte.

Art. 34.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie sopra indicate, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Quando, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria di depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso, in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Art. 35.

Il Monte riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso su depositi a risparmio libero.

La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni di tasso e di vincolo e gli eventuali versamenti successivi e dei prelevamenti anticipati e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 36.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo.

Art. 37.

Il Monte emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con le modalità fissate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi e con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 38.

Il Monte accetta depositi in conto corrente, corrispondendo sui medesimi un tasso minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni vanno tenute separate, nelle scritture dalle altre categorie di deposito.

Le modalità dei versamenti e dei prelevamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 39.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 40.

Il Monte accorda prestiti su pegno di oggetti d'oro e d'argento, pietre preziose ed oggetti preziosi in genere, vesti, biancheria, filati, tessuti, pellami, suppellettili domestiche, attrezzi, macchine ed in genere qualsiasi oggetto o merce avente un valore commerciale che a proprio insindacabile giudizio sia prontamente realizzabile.

Art. 41.

Non possono essere costituiti in pegno:

a) oggetti fragili, corruttibili, facilmente inflammabili od esplodenti, commestibili, liquidi, arredi di vestiario o d'equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri, e gli oggetti di culto;

b) oggetti di difficile custodia, quelli ingombranti, facilmente deteriorabili o di soverchio peso, nonchè quelli il valore dei quali consista unicamente nel pregio d'arte e d'antichità;

c) oggetti non puliti e mediocremente conservati ed in genere tutti quelli che non possono vendersi ad un'asta pubblica.

Il Monte inoltre può sempre rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l'accettazione di pegni, quando abbia fondati motivi di ritenere che gli oggetti siano di illegittima provenienza.

Art. 42.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine per un'importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

Art. 43.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, firmata dal direttore o da un funzionario od impiegato, delegato dal Consiglio di amministrazione, e dallo stimatore. Essa è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome. Deve contenere, oltre a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa, devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 45, relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 44.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno è fissato dal Consiglio di amministrazione che determinerà pure il saggio di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 45.

La durata del prestito è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pignorante, ed a insindacabile giudizio dello stimatore, il prestito può essere accordato per la durata di tre mesi.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata.

La rinnovazione, sia totale che parziale, potrà essere concessa previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno. Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 46.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle lire cinquemila, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuato all'albo del Monte. La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

Art. 47.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno, e parimenti chiunque per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti dati in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore. Non risponde inoltre dei danni arrecati dalle tarme e da altri insetti o animali. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati dall'art. 42 e quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento, non deve mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 48.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste debbono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti all'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza. Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 49.

Il pignorante può chiedere che il proprio pegno venga posta all'asta anticipatamente. La decisione in merito spetta al Monte, che in caso di accoglimento della domanda fisserà la data dell'incanto.

Art. 50.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 51.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente. Possono essere ammesse offerte segrete. Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale. Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare deve essere preferita quella presentata prima.

L'aggiudicazione al perito responsabile deve effettuarsi dopo due esperimenti d'asta.

L'Amministrazione del Monte può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazione.

Art. 52.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di detti articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 53.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un dipendente del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 54.

Il Monte non risponde dei difetti sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura o qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 55.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale interesse ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio senza decorrenza di interessi. Trascorso tale termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

Impieghi ed operazioni varie

Art. 56.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria;

b) in riporti ed anticipazioni contro pegno di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di buoni del Tesoro e di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzie ipotecarie o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dal Monte;

f) in aperture di credito in conto corrente con almeno due firme d'obbligo, e, con le limitazioni di cui all'art. 58 con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

g) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera a); o da cambiali;

h) in operazioni di credito agrario di esercizio in conformità alle vigenti disposizioni;

i) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

l) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera i) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato e da aziende statali in forza di leggi o di convenzioni, la cui durata non eccede gli anni venti;

n) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in costituzioni di cauzioni in titoli o mediante fidejussioni per conto terzi con le limitazioni previste dall'art 58;

p) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e degli altri rischi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

q) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

r) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi o garantiti dallo Stato;

s) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le vigenti disposizioni di legge sul credito pegnoratizio ed in conformità a quanto disposto dal presente statuto;

t) in depositi e conti correnti presso l'Istituto di emissione, le Casse postali, Istituto di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio o Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle norme generali vigenti in materia.

Art. 57.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso inferiore al dieci per cento

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera n) dell'articolo precedente non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci date in cauzione diminuisca in modo da non dare al Monte la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro dieci giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei dieci giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte senza altre formalità potrà far vendere in tutto od in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, il Monte preleverà il suo credito per capitale interesse e spese, e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

Il Monte agirà invece, per il recupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita, risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti al Monte anche in dipendenza di altre operazioni. L'Istituto si intende esonerato da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 58.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubbliche amministrazioni, che risultino regolarmente costituiti e notificati alla Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' fatta eccezione per gli effetti girati da società o ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate, con patto riservato dominio in favore delle società o ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, nel quale caso gli effetti potranno avere la scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

E' facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazioni.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima prevista dalla legge stessa.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroghe che l'Istituto di emissione potrà, a termini di legge, concedere caso per caso.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Potranno essere costituite cauzioni per conto terzi in titoli di cui alla lettera a) dell'art. 56 e prestato fidejussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le limitazioni e le cautele previste dal presente articolo.

Art. 59.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati nella zona d'azione del Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte stesso certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia del Monte. I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise al Monte e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di benificio a favore del Monte stesso in caso di sinistro. Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in una unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi in mutui, conti correnti ipotecari, cambiali ipotecarie, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere complessivamente il quindici per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le somme da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso la Stato, le Provincie ed i Comuni ed in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere complessivamente il dieci per cento dei capitali amministrati.

I mutui chirografari ad Enti morali, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni cinque.

Art. 60.

Il Monte riceve a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avendo riguardo alle disposizioni di carattere generale esistente in materia.

La custodia dei valori o dei titoli, può essere semplice o amministrata.

Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso, all'atto della costituzione del deposito.

Art. 61.

Il Monte può concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 62.

Il Monte, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può assumere il servizio di esattoria e di ricevitorie provinciali, i servizi di cassa, di esattorie e ricevitorie comunali; di Enti morali, società, consorzi e associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, i servizi di corrispondenza di altri Monti, Casse di risparmio o Istituti di credito, può eseguire riscossioni e pagamenti per conto terzi acquisti e vendite di titoli anche per conto di terzi, previa totale copertura, e compiere, infine, operazioni che per leggi speciali o disposizioni di organi superiori venissero affidate o consentite, alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito su pegno di prima categoria, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

Il Monte può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni. Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contenute negli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, e nel presente articolo.

Bilancio ed utili annuali

Art. 63.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio il rendiconto circonstanziato dell'anno precedente. Il Consiglio di amministrazione entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio all'aumento del fondo di dotazione e riserva e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Disposizioni generali

Art. 64.

Nei riguardi dei contraenti con l'Istituto, deve ritenersi che essi abbiano approvato ed accettato fino dall'inizio dei rispettivi rapporti, tutte le condizioni di conto ed i regolamenti tutti dei vari servizi.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore dell'Istituto, garantiscono per integrale loro valore qualsiasi altro credito, diretto od indiretto dell'Istituto stesso, verso lo stesso debitore, anche se non liquido od esigibile ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Esistendo diversi conti fra l'Istituto ed i suoi contraenti, si deve in qualunque caso ritenere che detti conti rappresentano un unico rapporto di debito o di credito, che la compensazione relativa sia stata approvata ed accettata da essi contraenti fino dall'apertura dei conti stessi e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso il Monte.

Ad ogni effetto di legge, s'intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede centrale.

Art. 65.

Per quanto non sia contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni generali di legge in materia.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(3786)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrofilippo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrofilippo (Agrigento) di un mutuo di L. 2.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4111)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cortale ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 25 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cortale (Catanzaro) di un mutuo di L. 335.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4112)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cautano ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreteo interministeriale in data 28 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 384, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cautano (Benevento) di un mutuo di L. 696.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4113)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954 registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valguarnera (Enna) di un mutuo di L. 13.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4116)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mirabella Imbaccari (Catania) di un mutuo di L. 4.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4117)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Parma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto Ministeriale in data 3 agosto 1954, n. 10.10480/10089.G.56 (11), la Sezione provinciale di Parma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal defunto sig. Mario Anelli fu Egisto, con testamento olografo, in data 10 febbraio 1952, e consistente nella nuda proprietà dei beni del testatore.

(4069)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un tratto di terreno lungo la riva destra del rio Torbido in comune di Genova-Doria.

Con decreto del 12 febbraio 1954, n. 2227, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un tratto di terreno lungo la riva destra del rio Torbido in comune di Genova-Doria segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 33, mappale 324, della superficie di mq. 168,95, ed indicato in tinta rossa nell'estratto catastale 11 agosto 1953 in scala 1:1000 dell'Ufficio tecnico erariale di Genova che fa parte integrante del decreto stesso.

(4070)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa agricola « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 5 agosto 1954, il dott. Giulio Sani è nominato commissario della Società cooperativa agricola « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina, in sostituzione dell'avv. Remo Baiocchi, dimissionario.

(4035)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera di San Barnaba in comune di Genova.

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 51 del 22 febbraio 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile in oggetto della superficie di mq. 276 in comune di Genova.

(4066)

Passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un'area di terreno costituente il forte Becetto in comune di Sampeyre (Cuneo).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 56 del 23 aprile 1954, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile in oggetto della superficie di mq. 30.520 in comune di Sampeyre (Cuneo).

(4067)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale in data 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio dello stesso anno, registro n. 11, foglio n. 364, è stato respinto il ricorso in via straordinaria, interposto dal primo ragioniere Santoro Vito Nicola avverso il provvedimento del Ministero della difesa-Marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, n. 19353 del 10 dicembre 1953, con il quale si negava al predetto la retrodatazione della promozione al grado 9° di gruppo *B* mediante il computo del servizio prestato nel grado 12° di gruppo *C*.

(4068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 27 giugno 1954 (registro n. 14, foglio n. 114 Agricoltura), è stata determinata in L. 22.857.941 (lire ventiduemilioniottocentocinquantasettemilanovecentoquarantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Viterbo (provincia di Viterbo) della superficie di ettari 353.69.45, espropriati nei confronti della ditta CANONICA Pietro fu Giulio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 19 settembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 22.855.000 (lire ventiduemilioniottocentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale del lavoro filiale di Roma e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4054)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di ufficio fonotelegrafico

In data 9 agosto 1954 è stato istituito il servizio fonotelegrafico nell'Agenzia di Padernello, frazione del comune di Paese (Treviso), in corrispondenza con l'ufficio telegrafico centrale di Treviso, mediante il circuito 6807 realizzato utilizzando la linea telefonica sociale ivi esistente.

(4088)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 190

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,73
1 dollaro canadese	»	643,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . .	Lit.	1749,24

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio . . .	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca. . .	»	90.46	» corona danese
Egitto . .	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania . .	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . .	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . .	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A) .	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	238571	515 —	Susto *Mafalda* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Pasetti Alves di Marcello, dom in Merano (Bolzano).	Susto *Ginetta Mafalda*, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	271886	406 —	Bonatto Francesco Bernardo fu Domenico, dom in Bologna, con usufrutto vitalizio a Bertea Francesca fu *Antonino* vedova Bonatto, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bertea Francesca fu *Antonio* ved. Bonatto, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino).
Id.	271884	406 —	Bonatto Giulio fu Domenico, dom. a Pinerolo, con usufrutto a Bertea Francesca fu *Antonino* vedova Bonatto.	Come contro, con usufrutto a Bertea Francesca fu *Antonio* ved Bonatto.
Id.	271885	406 —	Bonatto Bertea *Lucia* fu Domenico, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.	Bonatto Bertea *Angela Lucia* fu Domenico, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.
Id.	41609	35 —	Marzo *Ermelinda* fu Ippolito moglie di Sereno Vincenzo, dom. a Giaglione (Torino).	Marzo *Alinda* fu Ippolito, ecc., come contro.
Id.	55359	35 —	Marzo *Ermelinda* fu Ippolito moglie di Sereno Vincenzo, dom. a Venaus (Torino).	Marzo *Alinda* fu Ippolito, ecc., come contro.
Id.	149024	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	331884	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340489	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393003	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	52765	3.545 —	Spadafora Stefania di Giuseppe moglie di *Parino* Giulio, dom. a Palermo, vincolata per dote.	Spadafora Stefania di Giuseppe moglie di *Pajno* Giulio, dom. a Palermo, vincolata per dote.
Id.	242180	61.250 —	*Martino* Giovanna fu Carmine moglie di Frontera Enrico, dom. in San Marcellino (Caserta), vincolata per dote.	*Di Martino* Giovanna, ecc., come contro.
Id.	245426	15.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	50065	1.250 —	Osella Silvia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Roasio *Luigia* fu Giovanni, dom. a Carmagnola.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Roasio *Maria Luigia* fu Giovanni, dom. a Carmagnola.
Id.	50066	1.250 —	Osella Adina fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	526097	5.250 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Marenco *Luigia* fu Leone, dom a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Marenco *Luisa* fu Leone, dom. a Torino.
Id.	526098	5.250 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	290427	350 —	*Abagnale* Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Abagnale* Giovanni, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Avagnale* Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Avagnale* Giovanni, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Id.	442896	297,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	294479	878,50	Abbiati Natalina fu Francesco moglie di Spada Eugenio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Formaiano *Marianna* fu Giuseppe vedova Abbiati Francesco, dom. a Candia Lomellina (Pavia).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Formaiano *Anna Maria*, ecc., come contro.
Id.	294478	1.757 —	Abbiati Giuseppe fu Francesco, dom. a Candia Lomellina (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Ai termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 luglio 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

(3517)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 30 dicembre 1953, n. 41594, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia è costituita come appresso:

Presidente:

Errichelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:

Cambosu prof. Giovanni, docente in igiene;
Olivari prof. Francesco, docente in chimica;
Calò prof. Aldo, dell'Istituto superiore di sanità;
Olivari dott. Luigi, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi dei Reggio Emilia.

Segretario:

La Perna dott. Salvatore.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3965)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Asti in data 10 dicembre 1953, n. 22869, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti è costituita come appresso:

Presidente:

Mattirolo dott. Eugenio, vice prefetto.

Componenti:

Giorgetto prof. Negro, docente in igiene;
Milone prof. Mario, docente in chimica;
Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Mascaretti dott. Guido, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Asti.

Segretario:

Pedicini dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3966)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 22 gennaio 1954, n. 1444, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona è costituita come appresso:

Presidente:

Scaramucci dott. Giulio, vice prefetto.

Componenti:

Alessandrini prof. Alessandro, docente in igiene;
Rosa prof. Mario, docente in anatomia patologica;
Sganga prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Muller prof. Giuseppe, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ancona.

Segretario:

Fragalà dott. Edoardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3967)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 30 settembre 1953, n. 237, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:
Pignataro dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Muziarelli prof. dott. Antonio, docente in ostetricia;
Lenzi dott. Giuseppe, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Cecconi Maria, ostetrica condotta.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSISORI

(3972)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Teramo in data 30 settembre 1953, n. 237, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:
Pignataro, dott. Nilo, vice prefetto.

Componenti:
Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale;
Corazza prof. dott. Gino, docente in patologia medica;
Gadaleta dott. Nicola, primario chirurgo dell'ospedale civile di Teramo;
Claps dott. Andrea, medico condotto.

Segretario:
Vitale dott. Eligio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSISORI

(3969)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 24160 div. 3ª in data 5 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a otto posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1952 in provincia di L'Aquila, bandito con decreto n. 21988 Div. sanità del 15 giugno 1953;
Ritenuto che l'ostetrica Di Corpo Anna di Nunzio, vincitrice della terza condotta del comune di Montereale, ha rinunciato a detta sede;
Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e all'indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto di essere nominata vincitrice della suddetta terza condotta del comune di Montereale l'ostetrica Micheli Antonia fu Umberto, che interpellata ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha inviato la sua accettazione;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Micheli Antonia fu Umberto è dichiarata vincitrice della terza condotta ostetrica del comune di Montereale.
Il sindaco di Montereale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Montereale.

L'Aquila, addì 1° agosto 1954

p. *Il prefetto*: QUAGLIARIELLO

(3979)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.